REGOLAMENTO (CEE) N. 3251/83 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti di cui alla sottovoce 44.25 ex B della tariffa doganale comune, esclusi gli utensili, montature e manichi di utensili, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni meomento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che, per i prodotti di cui alla sottovoce 44.25 ex B della tariffa doganale comune, esclusi gli utensili, montature e manichi di utensili, il massimale individuale è fissato a 497 300 ECU ; che in data 15 novembre 1983 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Brasile ha raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 21 novembre 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
44.25 (codice Nimexe : 44.25-99)	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno ; forme, formini e tenditori per calzature di legno : ex B. altri, ad esclusione degli utensili, montature e manichi di utensili

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.